

## **STATUTO**

### **Della Società a responsabilità limitata**

#### **TITOLO I**

##### **DENOMINAZIONE óSEDE ó DURATA ó OGGETTO**

###### **Articolo 1) DENOMINAZIONE**

E' corrente tra il "Consortio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" e la società "GAL.ECO. soc.Consortile a r.l." una società a responsabilità limitata costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, lett. e) L. 08.06.1990 n. 142, dell'art. 113 comma 1 lett. e) del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 (abrogato dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010), dell'art. 10 del D. Lgs n 468/97 e del D. L.vo 81/2000 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "CONSAC S.r.l."

###### **Articolo 2) SEDE**

La sede è nel comune di Fara Filiorum Petri (CH) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, purchè in Italia. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 3) **DURATA**

La durata è fissata al 31.12.2025 salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4) **OGGETTO**

La Società si propone di gestire il servizio di igiene urbana ed i servizi complementari nell'ambito del territorio del Consorzio ed eventualmente dei territori di altri comuni che ne facciano richiesta, avvalendosi anche, quando ne ricorrono i presupposti, della normativa di cui al D.Lgs 468/97, al D. Lgs 81/2000 e al D.Lgs 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, senza che ciò possa costituire nessun limite restrittivo, la Società potrà esercitare:

1. la gestione dei servizi di nettezza urbana e complementari;
2. la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici, nocivi nonché di materie prime secondarie e scarti di lavorazione;
3. la promozione di campagne di cultura e sensibilizzazione ecologica dei cittadini;
4. il servizio di spazzamento, innaffiamento, disinfezione e pulizia di strade, arenili, aree pubbliche e private ed aree mercatali; il servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie di raccolta dell'acqua piovana, nonché ogni servizio di nettezza urbana e lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde su aree pubbliche e private, ivi incluse la manutenzione dei verde pubblico, dei giardini, delle aiuole, delle piazze, la potatura, la decespugliazione e l'irrigazione del patrimonio arboreo pubblico e privato;
5. il conferimento, la raccolta, la cernita, lo stoccaggio, il trattamento, il

deposito, l'ammasso e la discarica sul suolo e nel suolo e il trasporto di rifiuti di ogni genere e specie sia per conto proprio che di terzi;

6. la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati;

7. la gestione dei servizi di raccolta, deposito, recupero e commercializzazione di materie prime secondarie e scarti di lavorazione industriale;

8. l'attività di disinfezione e disinfestazione, derattizzazione per conto di enti pubblici e privati con mezzi chimici e fisici, purché nel rispetto delle vigenti leggi relative alla tutela dell'ambiente;

9. il recupero, l'utilizzo e la commercializzazione degli eventuali prodotti derivanti dal riciclaggio e/o cernita e/o lavorazione e/o smaltimento dei rifiuti;

10. la gestione di ogni servizio relativo a pubbliche utenze e/o ogni altro di interesse pubblico;

11. L'esecuzione di lavori edili stradali, di movimento terra ed affini, funzionalmente necessari all'esercizio dell'attività societaria ed al perseguimento degli scopi sociali;

12. la progettazione, costruzione, manutenzione, organizzazioni e riordino di servizi ed impianti di nettezza urbana, complementari e comunque connessi;

13. la progettazione (ivi inclusi gli studi di fattibilità), realizzazione, costruzione, acquisto, vendita, permuta, concessione in uso, gestione, conduzione, bonifica, ristrutturazione e risanamento di stabilimenti, impianti di smaltimento e discariche, per il riciclaggio, la selezione e cernita, lo smaltimento, la termodistruzione e/o innocuizzazione di ogni tipo di rifiuto,

tipologicamente classificabili quali urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, radioattivi ed assimilabili;

14. la fattibilità delle modalità di tariffazione specialmente in relazione all'incidenza dei costi di trattamento dei rifiuti prodotti dalle varie categorie di utenti e dal loro modo con cui gli stessi li conferiscono per lo smaltimento, tenuto conto della tutela dell'ambiente;

15. la gestione amministrativa della tariffazione e di tutti gli adempimenti connessi compresi l'accertamento ed il recupero dei crediti;

16. L'attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione;

17. la gestione dei servizi di smaltimento e depurazione dei reflui fluidi;

18. la gestione dei servizi di monitoraggio e consulenza sull'aria con particolare attenzione alla presenza di inquinanti e controllo delle emissioni nell'ambiente di gas, fumi ed altre sostanze;

19. bonifica di siti inquinati e di beni contenenti amianto;

20. autotrasporto di cose per conto di terzi;

21. la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e all'attività;

22. la società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa e/o consorzi al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici o privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;

23. la Società potrà gestire ogni altro servizio di competenza degli Enti Locali, che gli stessi le vorranno affidare.

La società potrà altresì, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

prestare garanzie reali, fideiussorie o avalli a favore di società controllate o collegate, di consorzi e di raggruppamenti d'impresa cui partecipi;  
gestire direttamente il gettito afferente il servizio (riscossioni, recupero, gestione tassa);

assumere, previa delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie dirette ed indirette esclusivamente con società o imprese, costituite o costituende, aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal D.lgs. 141/2010, e n. 58 del 1998 e dalle ulteriori leggi in materia.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza e non rivolte a favore dei soci.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE ó STRUMENTI DI FINANZIAMENTO ó PARTECIPAZIONE SOCIALE**

#### **Articolo 5) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale è di Euro 103.280 diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c. di cui il 51% di categoria "A" riservate agli Enti Pubblici Locali ed il 49% di categoria "B" riservate ai privati.

Le quote di categoria B possono essere sottoscritte unicamente da soggetti aventi le caratteristiche tecniche ed operative indicate in apposito bando di selezione del partner privato, sia esso in forma singola o aggregata.

La durata della partecipazione privata alla società non può eccedere la durata

dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione del contratto di servizio.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente nella misura del 51% della Parte Pubblica come sopra identificata, la Società si scioglierà a norma dell'articolo 2484 del Codice Civile; gli effetti dello scioglimento, in questo caso, si determineranno dalla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il venir meno della partecipazione prevalente.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o concesse in garanzia se non con il consenso scritto di tutti i soci.

#### **Articolo 6) VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481bis 2481ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti (art. 2464 c.c.), anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art.23 dello statuto.

In ogni caso deve essere rispettato il vincolo della partecipazione maggioritaria dei soci pubblici, vista la peculiare natura di società mista a prevalente capitale pubblico del soggetto societario costituito..

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge ( artt.2482-2482 bis-2482 ter-2482 quater c.c) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e sempre nel rispetto del suddetto vincolo.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **Articolo 7) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, previa delibera assembleare, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/ capitale, a fondo perduto ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti si presuppongono infruttiferi, salvo diversa determinazione risultante da atto scritto e potranno essere anche non proporzionali alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascun socio detenuta.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere

utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del cod. civ.

#### **Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Al fine di garantire l'equilibrio dei rapporti tra i Soci vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di quote:

- a) Il socio titolare di quote di categoria A che intende trasferire in tutto od in parte le proprie quote, dovrà comunicare la propria intenzione di vendere a mezzo lettera raccomandata, o altro sistema equivalente, all'Organo Amministrativo; tale comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, la percentuale delle quote che il cedente intende cedere e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
- b) L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, ne comunicherà il contenuto agli altri soci della stessa categoria (di tipo A) che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
  - b1) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata, o altro sistema equivalente, consegnata al servizio postale non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;
  - b2) le quote dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui



l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente ó a mezzo raccomandata, o altro sistema equivalente, da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub

- b1) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra (di tipo A) gli stessi delle quote offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le quote offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.
- c) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle quote da ciascuno di essi possedute.
- d) Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci della stessa categoria che, viceversa, intendono valersene.
- e) Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio della stessa categoria, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
- f) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle quote offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.
- g) Qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente titolare di quote di categoria A sarà libero di trasferire le quote offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i trenta giorni

successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora ciò non avvenisse, la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

h) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote e per la costituzione di pegno od usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote in violazione delle previsioni del presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

La cessione delle quote e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia in forma scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci di categoria A.

Nell'ipotesi di trasferimento a qualsivoglia titolo delle quote di tipo B il socio potrà effettuare il trasferimento a terzi con analoghe caratteristiche tecniche ed operative indicate nel bando di gara solo previo espletamento di un nuovo bando ad evidenza pubblica attraverso il quale verrà selezionato il socio privato.

Detto bando dovrà avvenire a cura del socio pubblico, attraverso procedura ad evidenza pubblica e, all'espletamento della stessa, l'Organo amministrativo indicherà in forma scritta il nominativo del nuovo acquirente.

Una volta individuato e comunicato al socio il nominativo del nuovo

acquirente il trasferimento dovrà essere perfezionato entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della comunicazione.

Il Socio è comunque libero di rifiutare l'offerta e di conservare la titolarità delle quote.

Qualora la procedura di selezione non determini nessun nuovo socio, nei termini di cui al presente articolo, il socio che intende cedere la sua partecipazione potrà recedere dalla società in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

Ai fini del presente articolo per trasferimento si intendono tutti i negozi di alienazione sia ove relativi al trasferimento di quote sia ove relativi a trasferimenti di diritti di opzione.

Oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, si intendono negozi di trasferimento i contratti di permuta, la costituzione di trusts, i contratti e/o atti di conferimento, dazione in pagamento e donazione, costituzione di diritti reali e qualsiasi altro negozio che trasferisca il diritto di voto.

#### Articolo 9) **RECESSO**

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro quote, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di

recesso;

- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga dei termini.

Il diritto di recesso compete infine ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in particolare spetta al socio titolare di quote di tipo B quando siano esauriti tutti i rapporti giuridici relativi alla procedura di evidenza pubblica e al contratto di servizio. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle quote per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso:

- se di categoria A devono essere acquisite dal socio pubblico, sia in forma singola o aggregata;
- se di categoria B devono essere acquisite dal socio privato di riferimento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora il recesso venga esercitato dal socio privato titolare di quote di tipo B e sia necessario procedere alla sua sostituzione il socio pubblico, entro

120 (centoventi) giorni dal ricevimento della raccomandata, pubblicherà un bando di gara per l'individuazione del nuovo partner fissando le modalità, le garanzie e le caratteristiche richieste al nuovo socio in base agli obiettivi da raggiungere.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle quote per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 10.

**Articolo 10) Valore delle quote.**

Il valore delle quote dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazione societaria.

I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese.

In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente per territorio, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui

all'articolo 2437 quater del codice civile; comunque il rimborso delle quote per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

### **TITOLO III**

#### **DECISIONI DEI SOCI**

##### **Articolo 11) DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) ~~l'~~approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) ~~l'~~approvazione del bilancio preventivo;
- c) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- d) *la* nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;
- e) le modificazioni dell'~~o~~atto costitutivo e/o statuto,
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'~~o~~oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- g) Il compimento di atti di sottoscrizione, acquisto e vendita di partecipazioni in società aventi finalità identiche o affini alle proprie.

##### **Articolo 12) MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI**

## **SOCI**

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

### **Articolo 13) ASSEMBLEA DEI SOCI**

1 - Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei Soci, e le loro deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'Art. 2473 Cod.Civ.

L'assemblea, rappresentando l'organo di indirizzo e controllo della Società, delibera in sede ordinaria sui seguenti temi:

- \* approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della Società e distribuzione degli utili;
- \* nomina dell'Amministratore Unico o, in alternativa e se previsto dalla legge, un Consiglio di Amministrazione;
- \* nomina i membri del Collegio Sindacale e tra di essi i Soci titolari di quote categoria "A" provvederanno a nominare il Presidente, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, mentre i soci titolari di quote di categoria "B" provvederanno a nominare un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente,
- \* ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea delibera in sede straordinaria sui seguenti temi:

- \* modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale; vendita, usufrutto o affitto dell'azienda o di rami di essa; scioglimento della società;
- \* nomina e poteri dei liquidatori;
- \* ogni altra questione ad essa riservata dalla Legge o dal presente statuto.

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci ( nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata ovvero altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare l'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste



per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci ( o il Revisore ), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in quest'ultimo caso è necessario che i soggetti assenti rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate agli assenti.

#### **B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO AL VOTO**

1 - Possono intervenire nell'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci prima dell'Assemblea stessa.

2 ó Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di Legge mediante delega scritta. Gli Enti e le Società legalmente riconosciuti possono intervenire all'Assemblea per mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socio, da essi designata mediante delega scritta.

Il rappresentante non può essere delegato da più di un socio.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

#### **C) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ; in mancanza , l'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio Presidente fra gli intervenuti.

2 - Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dal Presidente stesso, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea

sia redatto da un Notaio scelto dal Presidente medesimo.

3 - Il Presidente dell'Assemblea ha inoltre la facoltà di designare due scrutatori fra i Soci o i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ( e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **D) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1 - Per la definizione della validità delle operazioni dell'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione si fa rinvio a quanto stabilito dalle norme del c.c. e quindi essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per le deliberazioni previste ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. e comunque in caso di assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole del 70% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **F) SISTEMI DI VOTAZIONE**

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali vengono effettuate per votazione segreta.

#### **G) VERBALIZZAZIONI DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **TITOLO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

###### **Articolo 14) ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo della Società è rappresentato da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in sede di nomina dell'Organo Amministrativo, qualsiasi ne sia la composizione, deve verificare la sussistenza dei requisiti morali e professionali, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità delle persone designate.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi, a norma dell'art. 2383 C.C., salvo dimissioni o revoca da parte dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. Possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, oltre ad avere i requisiti generali e specifici prescritti e richiamati al comma precedente, non abbiano rapporti di parentela

entro il 4° grado con Amministratori comunali in carica, né siano stati Amministratori comunali nel decorso quinquennio precedente l'affidamento dell'incarico.

In caso l'Organo Amministrativo sia individuato in un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un numero di componenti variabile da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea nel rispetto degli equilibri di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 120.

In deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a uno o più soci.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione il socio Pubblico avrà diritto alla nomina della maggioranza dei componenti, dei quali uno dovrà essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il socio privato avrà diritto alla nomina del resto dei componenti.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### Articolo 15) - **DIVIETO DI CONCORRENZA**

Gli Amministratori non possono assumere la qualità di socio in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

#### Articolo 16) ó **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di

sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la Legge riserva all'assemblea in modo tassativo.

È in facoltà dell'Organo amministrativo, qualora individuato nella forma collegiale, di delegare al Presidente la trattazione di tutti gli affari di ordinaria amministrazione con firma libera.

In via esemplificativa - e senza che la mancanza di attività nella elencazione che segue costituisca carenza di poteri - l'organo amministrativo potrà assumere obbligazioni cambiarie, procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni di beni mobili ed immobili, conferirli in altre società, costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze, richiedere aperture di crediti in conto corrente e crediti in genere ed eseguire prelevamenti su conti correnti con banche sia sulle disponibilità liquide che allo scoperto, girare cambiali, assegni, vaglia cambiari o documenti allo sconto ed all'incasso, fare qualsiasi operazione presso istituti di credito; emettere assegni di conto corrente anche all'ordine di terzi, accettare tratte e rilasciare pagherò diretti; acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i competenti conservatori dei registri immobiliari da responsabilità; assumere e liquidare personale dipendente, stabilire provvigioni, stipendi e salari, indennità o simili; promuovere azioni giudiziarie ed amministrative in qualsiasi grado e sede, revocarle, fare compromessi, nominare avvocati e procuratori, stipulare convenzioni con enti privati e pubblici. Potrà inoltre concedere garanzie reali e fidejussioni e potrà, inoltre, nominare procuratori speciali, procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, con le mansioni e restrizioni che riterrà opportuni;

autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti o presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Articolo 17) - **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Organo amministrativo, qualora individuato dall'Assemblea nella forma del Consiglio di Amministrazione, si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, ai sindaci effettivi, nonché al Revisore contabile se nominato e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica o posta elettronica certificata).

Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora - anche in assenza delle suddette formalità e fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato - siano presenti tutti i membri del consiglio stesso ed i componenti del collegio sindacale nonché il Revisore legale dei conti, se nominato, siano presenti o siano stati preventivamente informati della riunione; in tal caso occorrerà che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione. Le decisioni

assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti assenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità di voto prevale la decisione con il voto favorevole del Presidente.

L'Organo amministrativo può nominare un eventuale consigliere delegato e fissarne i poteri di firma e rappresentanza, come può nominare direttori o tecnici amministrativi, anche tra persone estranee alla società determinando il compenso da corrispondere loro.

#### Articolo 18) - **AMMINISTRATORE DELEGATO**

Qualora l'organo amministrativo venga individuato in un Consiglio di Amministrazione, nomina un amministratore delegato, la cui figura, scelta dal partner privato, avrà i seguenti specifici poteri.

Egli avrà la responsabilità della organizzazione della gestione dell'attività ordinaria della società.

Sarà, quindi, responsabile della gestione dei beni aziendali investiti nella produzione, degli impianti, delle macchine, nonché del personale dipendente che dovrà coordinare e dirigere nei modi più adatti per conseguire i migliori risultati qualitativi e quantitativi, la massima efficienza ed i minimi costi industriali.

Potrà proporre l'organico per numero massimo e qualifiche, comprese le figure provvisorie nonché l'assunzione di personale di qualsiasi livello e con qualsiasi mansione, fissandone la retribuzione nel rispetto delle norme di collocamento, previdenziali ed assistenziali provvedendo alle prescritte formalità, fatta salva delega espressa dell'organo amministrativo per singoli

atti o materie;

Potrà contestare le mancanze disciplinari, diffidare, multare e sospendere il personale della società in applicazione del vigente del C.C.N.L.

Potrà acquistare beni mobili quali materiali, attrezzature necessarie per la produzione rientrate nell'attività sociale nonché relativi materiali di consumo e per il servizio antinfortunistico e ambientale nel limite massimo di € 75.000,00 annui anche attraverso contratti di leasing, svolgendo, ove necessario, pratiche presso i pubblici registri o altri uffici competenti nell'ambito dell'oggetto dell'attività aziendale impegnando la società per tutti i diritti e obbligazioni che possano derivare;

Per ogni altro acquisto o investimento in beni ammortizzabili eccedente tale limite massimo sarà l'organo amministrativo nella sua collegialità a programmare la spesa in un budget d'investimento previsto all'inizio o in mancanza di previsione, ad autorizzarla;

Potrà aprire conti correnti bancari e posizioni di anticipi o sconto effetti con tutti i poteri necessari all'attivazione e alla gestione, all'apertura di scoperti di c/c entro i limiti stabiliti dall'organo amministrativo e conseguente firma di assegni, anche allo scoperto, ordini di pagamento e/o bonifici, girate di assegni e tratte per l'incasso e per lo sconto e comunque esecuzione di tutte le operazioni bancarie previste dalla legge;

Potrà rilasciare quietanze liberatorie;

Firmare la corrispondenza e ogni altro documento emesso dalla società e necessario alla sua gestione;

Esigere somme di qualsiasi provenienza tanto da privati che da Enti Pubblici e segnatamente ritirare somme, valori e titoli dalla Banca d'Italia, dalle



Tesorerie principali, all'intendenza di Finanza, depositare e ritirare somme dalla Cassa Depositi e prestiti. Esigere e ritirare depositi cauzionali;

Avrà la responsabilità di rappresentare la Società presso la Camera di Commercio, gli uffici finanziari e fiscali, ivi compreso l'obbligo di compilare, presentare e sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi, Iva e qualsiasi altra dichiarazione fiscale, tecnica, commerciale e amministrativa.

Si conferisce inoltre il potere di nominare e revocare avvocati e procuratori, consulenti tecnici, fiscali, giudiziari e arbitri sentito il parere dell'organo amministrativo.;

Richiedere a terzi depositi cauzionali e/o fidejussioni;

Formulare e sottoscrivere domande di partecipazione a gare e/o appalti pubblici e/o privati, concorsi, esecuzione di opere di cui ai contratti di vendita nonché sottoscrizione di tutta la documentazione inerente l'offerta e la sua determinazione economica sulla base delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo;

Incassare e riscuotere anticipi da clienti.

Stipulare contratti con società ed Istituti di assicurazioni firmando le relative polizze con facoltà di svolgere qualsiasi pratica relativa a liquidazione di danno o indennità nei limiti stabiliti dall'organo amministrativo

Restano in capo all'organo amministrativo sia il potere di rilasciare garanzie di qualsivoglia natura a terzi oltre che i poteri di spesa per investimenti eccedenti i limiti previsti programmando la spesa in un budget d'investimento previsto all'inizio di ciascun anno.

L'organo amministrativo non può delegare le proprie attribuzioni ad altri se non all'Amministratore Delegato, fermo restando la facoltà di nomina di

rappresentanti della Società in seno a commissioni di valutazione e/o di sorveglianza sull'attività svolta.

**Articolo 19) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La firma e la rappresentanza della società spettano altresì all'Amministratore Delegato, qualora nominato, nei limiti della delega, nonché a coloro ai quali l'organo amministrativo abbia conferito procura ad negotia, nei limiti dei poteri a ciascuno conferiti.

**Articolo 20) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Per l'opera svolta a favore della società, agli amministratori viene corrisposta una indennità annua da pagarsi in rate trimestrali, che sarà decisa dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio annuale nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

È fatto comunque divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

È fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

**TITOLO V**

**CONTROLLI**

**Articolo 21) - COLLEGIO SINDACALE**

L'organo di controllo della gestione societaria è costituito da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti

eletti dall'assemblea dei soci tenendo conto di quanto segue:

I sindaci effettivi sono composti da 2 (due) membri eletti dalla maggioranza pubblica ed 1 (uno) dalla parte privata; i supplenti saranno eletti uno per la parte pubblica ed uno da quella privata

Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Al Collegio Sindacale, per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni ( art. 2397 e seguenti ).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis Cod. Civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Cod. Civ.

Non può essere nominato membro del Collegio Sindacale e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina con riferimento ai minimi previsti dalla tariffa dei dottori commercialisti.

#### Articolo 22) 6 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Revisore legale dei conti a cui sono attribuite le funzioni di controllo contabile di cui agli art. 2477 cod. civ.

Il Revisore contabile deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Il compenso del Revisore legale dei conti è fissata dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Revisore legale dei conti, se nominato, comunica il proprio domicilio e i propri indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata e di telefax all'atto dell'accettazione dell'incarico.

#### Articolo 23) **CONTROLLO DEI SOCI**

Ciascun socio ha il diritto di avere dall'organo amministrativo notizie dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale.

### **TITOLO VI**

#### **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

##### Articolo 24) - **ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

##### Articolo 25) - **BILANCIO**

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adattarsi entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione ( o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione.

#### Articolo 26) - **UTILI**

Gli utili netti, emergenti dal Bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

1. Accantonamento al Fondo di Riserva Legale nella misura del 5%, nei limiti di cui all'art. 2430 del C.C.
2. Accantonamento eventualmente deliberato a fondo di riserva statutario e/o straordinario.
3. Il residuo ai soci in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei modi, termini e presso l'Istituto bancario stabilito dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui si rendono esigibili, saranno definitivamente acquisiti a favore del patrimonio societario.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

#### Articolo 27) - **BILANCIO PREVENTIVO**

La Società redige anche un Bilancio preventivo per la gestione dell'anno

successivo a quello di approvazione.

Esso dovrà essere approvato entro il trentuno gennaio dell'anno al quale si riferisce e di seguito inviato al socio pubblico per opportuna informazione ed a scopo programmatico, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione.

Il Bilancio preventivo è composto dal conto economico e dal conto finanziario, redatti secondo i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile e sulla base delle norme speciali vigenti, nonché da una relazione esplicativa dell'organo amministrativo.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 28) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di

essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter Cod. Civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e seguenti).

## **TITOLO VIII**

### **CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI**

#### **Articolo 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci ovvero tra soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero devolve alla competenza esclusiva degli organi giurisdizionali, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia in cui la Società ha sede il quale

dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso che il soggetto designato non provveda in tale termine, provvederà alla nomina - su richiesta della parte più diligente - il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la Società.

Articolo 30) **RISOLUZIONI DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DELLA SOCIETAØ**

I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare, in ordine alle decisioni da adottare in ordine alla gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile, secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un professionista con studio nella provincia in cui la società ha la propria sede, nominato su istanza della parte più diligente contenente dettagliata indicazione del dissidio, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia in cui la Società ha sede.

Il professionista nominato, dovrà tempestivamente comunicare alle parti la propria accettazione a mezzo raccomandata a/r o fax, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, nel rispetto del contraddittorio delle parti in contrasto.

Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti, con le stesse modalità di cui sopra, la propria determinazione per la risoluzione del conflitto entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico.

La determinazione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

**TITOLO IX**

**DISPOSIZIONI FINALI**



Articolo 31) - **DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO**

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono il codice civile nonché le norme di legge in materia di società in partecipazione pubblica.

Articolo 32) - **TERMINI**

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".